



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 149 del 07/12/2018

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
POLISPORTIVO REAL PORTO DI PORTO MANTOVANO**

L'anno **duemiladiciotto** addì **sette** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
BOCCANERA STEFANO	Assessore	Presente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Presente
PREVIDI LARA	Assessore	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che è negli intenti dell'Amministrazione comunale promuovere e sostenere lo sviluppo allo sport locale in segno della condivisione di valori di partecipazione sociale e di riconoscimento del volontariato sportivo nel territorio;

Dato atto che l'Associazione Gruppo Polisportivo Real Porto è un'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro che ha per finalità principale l'organizzazione delle seguenti attività sportive dilettantistiche: attività di calcio e calcetto, corsi di formazione per operatori sportivi e attività sportiva in genere, gestione impianti sportivi, stampe e pubblicazioni di carattere sportivo, partecipazione a gare e campionati in tutte le attività sportive, aggiornamento e perfezionamento delle discipline sportive, culturali e ricreative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva intesa come strumento di promozione sociale della persona umana;

Rilevato che l'Associazione in oggetto è iscritta regolarmente nell'Albo delle Associazioni del Comune;

Vista la richiesta, dell'Associazione Gruppo Polisportivo Real Porto, allegata al presente provvedimento, (prot. n.25456 del 28/11/2018) con la quale la società sportiva chiede un contributo "una tantum" a sostegno dell'attività sportiva prevista per la stagione 2018/2019;

Condivisa la proposta di erogare a favore dell'Associazione Gruppo Polisportivo Real Porto, un contributo straordinario di € 2.500,00, nei limiti delle disponibilità consentite dal Bilancio, valutata la rilevante validità sociale e culturale dell'Associazione;

Tenuto conto che l'erogazione di contributi è concessa sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale in conformità a quanto indicato dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici nei settori attività sportive, culturali, tutela ambiente, sviluppo economico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/01/2000;

Dato atto che il contributo di che trattasi sarà erogato con provvedimento dirigenziale, previa presentazione di rendicontazione dell'attività svolta;

Visto che le erogazioni in parola non rientrano nel divieto posto dall'art. 10 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a sostegno di iniziative e / o attività di soggetti terzi "no profit" rientranti nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della "Sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione comunale;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010/PAR in merito ai requisiti di legittimità per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010;

Rilevato nel suddetto parere quanto segue: "Il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

Considerato che l'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 dispone che gli atti attraverso cui si elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro vadano pubblicati e che la pubblicazione degli atti ne

costituisce condizione di efficacia legale;

Considerato che la Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121 ha precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste costituiscano il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali;

Richiamato inoltre nel suddetto parere quanto segue: "Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR).

Considerato che i provvedimenti riconducibili all'art. 12, Legge 241/1990, sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" si traducono nell'attribuzione di una somma di denaro senza che vi sia un rapporto di corresponsività verso il concedente;

Visto circa la competenza dell'organo deliberante, il disposto dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. **Di erogare** all'Associazione Gruppo Polisportivo Real Porto con sede a Porto Mantovano, per le motivazioni meglio specificate in premessa, la somma di € 2.500,00 a titolo di contributo, per sostenere le spese per le attività sportive che regolarmente, durante l'anno, svolgono negli impianti sportivi, messi a loro disposizione;
2. **Di liquidare** il contributo con provvedimento dirigenziale, previa presentazione di rendicontazione dell'attività svolta;
3. **Di dare atto** che il contributo in oggetto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta oggetto di divieti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010;
3. **Di dare atto** che la spesa prevista di € 2.500,00 trova la necessaria disponibilità sul capitolo 120460230 "Contributi per attività sociali" del Bilancio 2018;
4. **Di demandare** al Responsabile del Servizio l'attuazione di quanto sopra programmato.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Alla c.a. sig. Sindaco
del comune di Porto Mantovano

COMUNE DI PORTO MANTOVANO		
28 NOV. 2018		
Prot. N.	25656
Cat.	4	Clas. 4..... Fasc.

Prego.mo Signor Sindaco,
mi prego di comunicarle che il gg 01 luglio 2018 è ricominciata la stagione sportiva
2018/2019 della società sportiva di calcio dilettantistico denominata GP Real Porto a.s.d.

Questa società attualmente utilizza per le proprie attività sportive , il campo da gioco
ubicato a Sant' Antonio di Porto Mantovano in Strada Cosa, 3, concesso in locazione dall'
associazione Spazio Aperto .

Si rende noto che le spese sostenute ricomprese nei costi di gestione ordinari che di
seguito si elencano: affidi, utenze, giardinaggio, manutenzioni, pulizie, straordinarie ;
ammontano ad un totale annuo di € 9800,00.

Con la consapevolezza che l'amministrazione in carica è sensibile a tali iniziative, la qui
presente sottoscritta: per chiederle un contributo economico a supporto delle spese sopra
elencate.

Cordiali Saluti

Il Presidente



GRUPPO POLISPORTIVO
Real Porto
Via Montessori, 67
46047 Porto Mantovano (MN)
Cod. Fisc. 9304924 020 8
Partita IVA 0221082 020 1



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SPORTELLO SERVIZI SOCIALI

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
POLISPORTIVO REAL PORTO DI PORTO MANTOVANO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 06/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
POLISPORTIVO REAL PORTO DI PORTO MANTOVANO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 06/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 149 del 07/12/2018

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO POLISPORTIVO REAL PORTO DI PORTO MANTOVANO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **12/12/2018** e sino al **27/12/2018** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 12/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 149 del 07/12/2018

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO POLISPORTIVO REAL PORTO DI PORTO MANTOVANO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **12/12/2018** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **23/12/2018**

Porto Mantovano li, 04/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)